



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 529 DEL 30/09/2026**

OGGETTO: PONTE NAPOLEONE BONAPARTE: CHIUSURA PERCORSO PEDONALE PER ESECUZIONE OPERE DI RIPRISTINO RETI TECNOLOGICHE DEI SOTTO SERVIZI. DECORRENZA: 05.10.2026
TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota congiunta inoltrata da e.distribuzione S.p.a. in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, l'esecuzione delle opere di ripristino di un tratto della rete elettrica al termine delle opere di difesa spondale che hanno negli scorsi mesi interessato la struttura del Ponte Napoleone Bonaparte;
- o Preso atto dei sopralluoghi congiunti effettuati in loco e rilevata, per non altrimenti risolvibili esigenze di carattere tecnico-operativo, la necessità di interdire senza deroghe la circolazione pedonale lungo il percorso dedicato posto in fregio alla struttura del sopra richiamato ponte cittadino altrimenti denominato "passerella di valle";

ORDINA

- o Lungo il **Ponte NAPOLEONE BONAPARTE** dalle ore **08.30** del giorno **05 Ottobre 2026** sino a **termine lavori** è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di utenza, lungo il

percorso pedonale posto in fregio a detta infrastruttura stradale ed altrimenti denominato come “passerella di valle”;

- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92; dovrà altresì farsi carico di mantenere in perfetta efficienza gli elementi di segnaletica provvisoria all'uopo collocati lungo il tratto stradale oggetto dell'intervento.
- o Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante l'accesso a dette aree è prevista esclusivamente per:
 - ▣ Personale dell'impresa incaricata dell'intervento ovvero personale tecnico di e.distribuzione;
 - ▣ Personale tecnico a vario titolo delegato da A.I.P.O.;
 - ▣ Personale del Comune di Lodi (esclusivamente nel caso in cui l'accesso risulti finalizzato ad attività istituzionali a supporto delle opere in atto);
 - ▣ Imprese e/o altre figure tecniche di supporto all'intervento previo coordinamento con il C.S.E. incaricato;
- o Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; a tal fine dovrà essere, in ogni circostanza reso completamente fruibile il **percorso pedonale individuato sul lato opposto** (cd. “passerella di monte”) a quello oggetto delle prescrizioni viabilistiche provvisorie di cui ai precedenti punti;
- o Per l'intera durata dell'intervento, pertanto, il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà provvedere a predisporre opportuni percorsi alternativi protetti ed avendo cura di indirizzare l'utenza pedonale lungo l'area destinata al transito pedonale individuata lungo il lato opposto rispetto a quello oggetto dell'intervento

L'eventuale verificarsi di condizioni atmosferiche tali da rendere impossibile l'esecuzione del previsto intervento ovvero tali da determinare un innalzamento del livello delle acque incompatibile con il rispetto degli standard di sicurezza stabiliti per la natura delle opere in programma, determina il rinvio delle attività al primo giorno utile successivo a quello indicato quale decorrenza dei provvedimenti.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale